

**COMUNE DI GIOVINAZZO  
PROVINCIA DI BARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2008**

## **Indice degli articoli**

**Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

**Art. 2 – Potestà regolamentare**

**Art. 3 – Deliberazione dell'aliquota**

**Art. 4 – Determinazione dell'addizionale**

**Art. 5 - Esenzione**

**Art. 6 - Disposizioni finali**

**Art. 7 - Entrata in vigore**

## **Art. 1**

### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28/9/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

## **Art. 2**

### **POTESTÀ REGOLAMENTARE**

In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

## **Art. 3**

### **DELIBERAZIONE DELL'ALIQUTA**

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.

Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale è fissata nella misura di **0,7 punti percentuali**.

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

## **Art. 4**

### **DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE**

L'addizionale è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni, l'aliquota stabilita all'art. 3 del presente Regolamento.

## **Art. 5**

### **ESENZIONE**

I contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a **Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)**, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/98, sono esenti dall'applicazione della stessa addizionale comunale.

## **Art. 6**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 28/9/1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 7**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.